

COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

LII.

SEDUTA DI VENERDÌ 13 LUGLIO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARTINO GAETANO

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
CALOSSO ed altri: Validità legale dei diplomi conseguiti in Istituti artistici e musicali stranieri da italiani o figli di italiani fuorusciti politici. (2044) . . .	405
PRESIDENTE	405, 406, 408
MARCHESI, <i>Relatore</i>	405, 407, 408
VISCHIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	406, 408
SAILIS	407
ERMINI	407, 408
CALOSSO	407, 408
CARONIA	407
LOZZA	407
MONDOLFO	407
RESCIGNO	407, 408
CESSI	408
EBNER	408
PIASENTI	408
CREMASCHI CARLO	408
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	409

Discussione della proposta di legge dei deputati Calosso ed altri: Validità legale dei diplomi conseguiti in Istituti artistici e musicali stranieri da italiani o figli di italiani fuorusciti politici. (2044).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge dei deputati Calosso, Giacchero, Nenni Pietro e Caronia: Validità legale dei diplomi conseguiti in Istituti artistici e musicali stranieri da italiani o figli di italiani fuorusciti politici.

Invito il relatore, onorevole Marchesi, a svolgere la sua relazione.

MARCHESI, *Relatore*. Questa proposta di legge vuole estendere ai diplomati italiani di Istituti artistici e musicali stranieri le norme che regolano il riconoscimento degli studi fatti e dei titoli conseguiti nelle università straniere da parte di cittadini italiani, in concessione limitata a coloro che siano stati costretti ad abbandonare l'Italia per motivi di persecuzione ritenuti ancora oggi ingiusti e illegittimi.

La proposta di legge si rifà all'articolo 170 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

Secondo questo articolo « i titoli accademici conseguiti all'estero non hanno valore legale nella Repubblica, salvo il caso di legge speciale. Tuttavia, coloro i quali abbiano ottenuto presso gli Istituti di istruzione superiore esteri uno dei titoli compresi in un

La seduta comincia alle 9,30.

FAZIO LONGO ROSA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1951

elenco approvato (credo che ancora questo elenco non sia stato costituito né reso noto) e, occorrendo, modificato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, possono ottenere presso una delle università o istituti superiori della Repubblica il titolo corrispondente a quello conseguito all'estero. (Si tratta, quindi, non di un riconoscimento puro e semplice del titolo conseguito all'estero, ma di una conversione del titolo conseguito all'estero nel titolo che si ottiene presso le università italiane). Ove trattisi di titoli accademici non compresi nel detto elenco, il Ministro, udito il parere delle competenti autorità accademiche e del Consiglio superiore della pubblica istruzione, può dichiarare che il titolo accademico conseguito all'estero ha lo stesso valore di quello corrispondente conferito dalle università e dagli istituti superiori della Repubblica, ovvero ammettere l'interessato a sostenere l'esame di laurea o di diploma, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto prescritti dallo statuto dell'università o istituto superiore per il corrispondente corso di studi». E questo caso si verifica molto spesso, lo dico per la mia personale esperienza di professore universitario. Spesso, infatti, la Facoltà o ha dichiarato senz'altro la equivalenza degli studi fatti con quelli prescritti dal piano di studio della Facoltà stessa, oppure ha imposto qualche esame supplementare e, qualche volta, ha anche richiesto che l'esame di laurea fosse sostenuto nuovamente presso la Facoltà italiana.

« I medesimi — si legge ancora nell'articolo — possono anche chiedere il riconoscimento dei titoli accademici conseguiti in università o istituti superiori esteri di maggior fama (ove non esista una legge speciale che contempra il riconoscimento di diritto) e le competenti autorità accademiche, caso per caso, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati dai richiedenti, possono dichiarare il titolo di studio estero equipollente, a tutti gli effetti, a quello corrispondente conferito nelle università e negli istituti superiori della Repubblica, ovvero ammettere l'interessato a sostenere l'esame di laurea o di diploma con dispensa parziale o totale degli esami di profitto previsti dallo statuto del corso di studi cui la laurea o il diploma si riferiscono ».

Do lettura per intero di questo articolo 170 perché appunto ad esso fa riferimento l'articolo unico della proposta di legge. Leggiamo poi:

« Coloro che ottengono il riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all'estero,

debbono pagare la tassa di laurea o di diploma.

« L'eventuale riconoscimento del titolo estero non abilita all'esercizio professionale e pertanto gli interessati debbono sostenere successivamente l'esame di Stato e ottenere l'iscrizione agli albi professionali ».

Altrove è detto che coloro i quali hanno conseguito all'estero un diploma o una laurea e l'abilitazione alla professione, e avevano già cominciato a esercitare, possono, senz'altro, continuare a esercitare nel territorio della Repubblica.

La proposta di legge sottoposta al nostro esame e alla nostra approvazione, come ho già detto, si riferisce a questo articolo che ho voluto ricordare ai colleghi e ne rappresenta la giusta estensione. Soltanto, credo necessari qualche taglio e qualche aggiunta. L'articolo 170, infatti, dice chiaramente: « udito il parere delle competenti autorità accademiche e del Consiglio superiore della pubblica istruzione ».

Qui il Consiglio superiore della pubblica istruzione è sostituito dal Consiglio superiore delle antichità e belle arti, ma non si parla affatto del parere delle competenti autorità accademiche che, in questo caso, sono i Conservatori musicali e gli Istituti superiori. Se vogliamo conformarci all'articolo 170, non è lecito eliminare il parere delle competenti autorità accademiche, richiesto per la convalida degli altri titoli conseguiti all'estero. Se eliminassimo tale parere, faremmo una norma indipendente dall'articolo 170, al quale potremmo riferirci solo per analogia, e con nuove disposizioni a favore dei diplomati degli Istituti musicali e artistici stranieri. Tutti gli altri diplomati, quelli in ingegneria, in medicina, ecc., non godendo di tale privilegio, dovrebbero sottoporsi, come devono tuttora, al vaglio, qualche volta un po' astioso, delle Facoltà.

Infine, domando se sia giustificabile la limitazione di questa concessione ai soli perseguitati politici e razziali, e se non si debba, invece, estenderla a tutti. Con queste modifiche, ritengo che la proposta di legge possa incontrare l'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Riguardo alla estensione, faccio osservare che questa della proposta di legge è una norma eccezionale. Siccome in questa materia vige sempre il principio della reciprocità, fare una legge con la quale sia data facoltà a tutti, in ogni caso, di ottenere il

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1951

riconoscimento dei titoli acquisiti all'estero, mi pare pericoloso.

MARCHESI, *Relatore*. Il riconoscimento è già ammesso in linea di principio per legge. I titoli conseguiti all'estero sono riconosciuti dallo Stato, dalle università, quando ci sia il parere delle autorità accademiche competenti e del Consiglio superiore. Ma in questo disegno di legge il parere delle autorità competenti è eliminato. Ci sono altri perseguitati politici e razziali che sono stati costretti a conseguire la laurea presso Facoltà straniere, che si trovano nelle stesse condizioni. Non c'è nessuna buona ragione per favorire alcuni diplomati in maniera speciale. Io ritengo che anche in questi casi, in armonia con quanto è detto nell'articolo 170, che, cioè, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a riconoscere la validità di quei titoli, sentito il parere delle competenti autorità accademiche, e dal momento che queste sussistono anche per gli istituti musicali ed artistici, tale parere debba essere richiesto. Per quale ragione costoro debbono essere esclusi da questa condizione forse gravosa, ma alla quale, comunque, sono soggetti tutti gli altri?

SAILIS. Mi pare che l'onorevole Marchesi abbia ragione anche sotto un altro punto di vista. I titoli che diamo noi in Italia non sempre corrispondono esattamente a quelli che si conseguono all'estero. L'esame delle competenti autorità è, perciò, assolutamente necessario per evitare degli squilibri. Pertanto, anche sotto questo profilo, si prospetta la necessità di una valutazione, sia pure indulgente, da parte delle nostre autorità.

ERMINI. Penso che, quando si dice nell'articolo: « La facoltà attribuita al Ministro della pubblica istruzione dall'articolo 170 ... », si voglia far riferimento anche all'obbligo di sentire le autorità accademiche; in altre parole, il Ministro può decidere in base all'articolo 170, quindi con la collaborazione delle autorità accademiche.

MARCHESI, *Relatore*. Nulla è di troppo quando è materia controversa.

ERMINI. Posso essere d'accordo; però, ripeto, mi pare che quando si dice che la facoltà concessa al Ministro dall'articolo 170 si estende anche ai diplomi conseguiti negli istituti musicali ed artistici, sia sottinteso che si deve seguire tutta la procedura indicata nel medesimo articolo.

CALOSSO. Confermo l'esattezza dell'osservazione dell'onorevole Ermini. Chi ha compilato questa proposta, aveva sottomano l'articolo 170. Inoltre, non sono convinto della necessità dell'altra modifica proposta dal rela-

tore: estendere la legge a tutti indistintamente i cittadini italiani.

Mi pare che le leggi abbiano sempre uno scopo limitato, rimediare a degli errori, colmare delle lacune. È successo, infatti, che siamo venuti a sapere di perseguitati politici che hanno conseguito all'estero diplomi artistici e musicali che non sono riconosciuti in Italia. E, allora, abbiamo pensato di presentare una proposta di legge che colmasse questa lacuna. Può darsi benissimo che questa proposta di legge abbia dei difetti, ma una legge, per essere una buona legge, deve sempre avere qualche difetto. Il suo scopo è sempre quello di rimediare a una lacuna, a una omissione. Preoccupiamoci di risolvere questi casi, senza pretendere che ci sia troppa coerenza. Siccome c'è stato un mutamento politico dopo la caduta del fascismo, noi rimediamo con le leggi a qualche difformità, a qualche errore. Questo deve essere il nostro pensiero. Se ci preoccupiamo di collegare un determinato provvedimento con tutto il resto, non riusciremo mai a fare niente.

CARONIA. Approvando la proposta di legge con questa limitazione, ripariamo solo in parte alle lacune della legge. Accogliendo la estensione, completiamo, invece, la disposizione generale. Sono uno dei firmatari della proposta, ma sono d'accordo con l'onorevole Marchesi.

LOZZA. La proposta dell'onorevole Marchesi è, senz'altro, da accettarsi perché provvede ai perseguitati politici e razziali che si trovano nelle condizioni richieste e li sistema giustamente: nello stesso tempo estende ai diplomati degli istituti artistici le stesse norme che valgono per i diplomati di tutti gli altri istituti superiori.

MONDOLFO. Mi rendo conto dei motivi che determinano la resistenza dell'onorevole Calosso, in quanto egli voleva veramente venire incontro, con un atto di solidarietà, a persone che avevano ingiustamente sofferto. Ma se si accogliesse la proposta con questa limitazione, si verrebbe a creare per la categoria dei diplomati degli istituti artistici e musicali una condizione di inferiorità rispetto alle altre categorie per le quali esiste già un completo riconoscimento dei diplomi conseguiti all'estero, non solo per particolari gruppi, ma per tutti.

RESCIGNO. Sono anch'io dell'avviso che la proposta Marchesi debba essere accettata, perché essa eleva una legge, la quale muove dalla considerazione di un interesse particolare, a una considerazione di ordine generale. Accogliendo la proposta Marchesi, in effetti,

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1951

noi veniamo a colmare una grave lacuna dell'articolo 170, perché è tanto più giusto comprendere questi diplomati di Istituti artistici e musicali, in quanto queste discipline — come la musica, le belle arti, a differenza delle altre, medicina, legge, ecc., per le quali occorre avere da parte dello Stato italiano una maggiore garanzia anche per assicurarsi della conoscenza della lingua da parte di questi figli di italiani che hanno potuto conseguire il titolo indipendentemente dalla conoscenza della nostra lingua — hanno un linguaggio universale. Non ci sarebbe neanche bisogno di una prova specifica, in questo senso, tanto più che l'onorevole Marchesi ha proposto di inserire l'altra garanzia del parere delle autorità accademiche insieme a quello del consiglio superiore. Ritengo, perciò, che si debba allargare il campo di applicazione a tutti gli italiani e figli di italiani.

CESSI. Ho un dubbio che vorrei mi fosse chiarito. In questa proposta di legge si parla di istituti artistici e musicali. Ora l'articolo 170 parla esplicitamente di istituti di istruzione superiore, quindi limitatamente ad un ordine di studi. Negli istituti artistici e musicali vi sono ordini diversi, gradi diversi. A quali di questi dobbiamo riferirci: a tutti, oppure dobbiamo precisare, in armonia con l'articolo 170 del testo unico, a cui qui si fa riferimento? È vero che abbiamo la garanzia del parere delle autorità competenti; ma quali sono queste autorità competenti se non è fissato a quale genere di istituti si fa riferimento? Ci sono degli istituti musicali che hanno il carattere di conservatorio, e sono quindi istituti di istruzione superiore, ma ve ne sono tanti altri che questo carattere non hanno, anche se non costituiscono una vera e propria scuola media. Di più: molti istituti musicali non sono neppure dello Stato.

MARCHESI, *Relatore*. Basta che ci sia un istituto dello Stato: quello costituisce l'autorità competente.

CESSI. Io vorrei che fosse meglio chiarito a quali istituti la legge fa riferimento.

PRESIDENTE. È spiegato nell'articolo, dove si dice: « ai corrispondenti esami di laurea o diploma ».

ERMINI. Il diploma di cui qui si parla, non può essere che il documento finale a conclusione degli studi e in cui si dichiara che lo studente ha appreso quella determinata disciplina.

EBNER. Propongo che alla fine dell'articolo unico, dove si dice: « che abbiano conservato la cittadinanza italiana », si aggiungano le parole: « o abbiano riacquisitato ». Si

sono potuti verificare, infatti, dei casi di rifugiati politici all'estero — e qui torniamo a quello che era il movente della proposta di legge — che, per una ragione o per l'altra, possono aver perduto la cittadinanza italiana e la hanno riacquisitata successivamente. Pregho, perciò, la Commissione di accettare la modifica da me proposta.

CALOSSO. Non sono abbastanza preparato su questo punto perché, ripeto, mi sono interessato di alcuni casi a me noti. All'infuori di questi, confesso di non averne presenti altri. Vorrei che l'onorevole Ebner citasse alcuni dei casi a cui si riferisce.

MARCHESI, *Relatore*. I tedeschi del Tirolo, che hanno riacquisitato la cittadinanza italiana e sono da considerarsi cittadini italiani.

RESCIGNO. Diciamo allora semplicemente: « che abbiano la cittadinanza italiana ».

EBNER. Sono d'accordo.

PIASENTI. Nell'accogliere questa modifica, mi pare che si passi sopra — si vedrà poi se sia opportuno o meno — al caso di quegli alto-atesini che, a suo tempo, hanno optato per la Germania nazista e poi hanno riacquisitato la cittadinanza italiana: in altre parole, hanno fatto tutto quello che hanno voluto. Non so se valga la pena di stendere un velo sul passato politico di costoro; io non mi sentirei di farlo.

CREMASCHI CARLO. Una volta fatto il primo passo in questa direzione, ammettendo l'estensione indiscriminata a tutti del provvedimento, non credo che si possa aver dubbi su questo secondo passo; bisognerebbe, altrimenti, addentrarci in un esame di discriminazione che avrebbe dei lati molto antipatici.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

VISCHIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole alla proposta di legge e agli emendamenti che sono stati proposti.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« La facoltà attribuita al Ministro della pubblica istruzione dall'articolo 170, ultimo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, concernente la dichiarazione di equipollenza, agli effetti legali, dei titoli accademici conseguiti all'estero, o l'ammissione ai corrispondenti esami di laurea o diploma, con dispensa totale o parziale dagli esami di profitto prescritti, è estesa ai di-

SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 LUGLIO 1951

plomi degli istituti artistici e musicali conseguiti all'estero da italiani o figli di italiani ivi rifugiati per effetto di persecuzione o incompatibilità politica, udito il parere della competente sezione del consiglio superiore delle antichità e belle arti, e sempre che i medesimi abbiano conservato la cittadinanza italiana ».

Ricordo che sono stati presentati tre emendamenti.

Il primo, dell'onorevole relatore, è inteso a sopprimere le parole « ivi rifugiati per effetto di persecuzione o incompatibilità politica ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il secondo, sempre dell'onorevole relatore, aggiunge dopo le parole « udito il parere » le altre « delle competenti autorità accademiche ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il terzo, presentato dagli onorevoli Ebner e Rescigno, sopprime, alla fine dell'articolo, la parola « conservato ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo unico della proposta di legge, dopo le modifiche apportatevi, è del seguente tenore:

« La facoltà attribuita al Ministro della pubblica istruzione dall'articolo 170, ultimo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, concernente la dichiarazione di equipollenza, agli effetti legali, dei titoli accademici conseguiti all'estero, o l'ammissione ai corrispondenti esami di laurea o diploma, con dispensa totale o parziale dagli esami di profitto prescritti, è estesa ai diplomi degli istituti artistici e musicali conseguiti all'estero da italiani o figli di italiani, udito il parere delle competenti autorità accademiche e della competente sezione del consiglio superiore delle antichità e belle arti, e sempre che i medesimi abbiano la cittadinanza italiana ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(È approvato).

Conseguentemente, occorre modificare il titolo della legge, sopprimendovi le parole « fuorusciti politici ».

Pongo in votazione tale soppressione.

(È approvata).

Avverto che la proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della seguente proposta di legge:

CALOSSO ed altri: « Validità legale dei diplomi conseguiti in Istituti artistici e musicali stranieri da italiani o figli di italiani » (2044):

Presenti e votanti	41
Maggioranza	21
Voti favorevoli	36
Voti contrari	5

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Ambrico, Berti Giuseppe fu Giovanni, Bertola, Bianchini Laura, Calosso, Caronia, Cessi, Chiesa Tibaldi Mary, Chini Coccoli Irene, Cremaschi Carlo, Dal Canton Maria Pia, D'Agostino, D'Ambrosio, Di Fausto, Ebner, Ermini, Fabriani, Failla, Fazio Longo Rosa, Franceschini, Giordani, Gotelli Angela, La Marca, Lizier, Lozza, Malagugini, Marchesi, Martino Gaetano, Natta, Pelosi, Piasenti, Pierantozzi, Pignatone, Poletto, Ravera Camilla, Rescigno, Sailis, Silipo, Tesauro, Torretta e Vetrone.

La seduta termina alle 10,30